

U

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Bari, li 21 ottobre 1977

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

IL PRESIDENTE

Ill.mo Sig. Presidente
Consiglio Regionale
S E D E


Per la successiva discussione in Aula si trasmette copia
del disegno di legge: " Norme per l'esecuzione di opere stradali", approvato
all'unanimità nell'ultima riunione di questa Commissione.

Distinti saluti

rel. Colvaris

dot. Innocenti

Antonio Ventura
Antonio Ventura



NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI

relatore: Avv. Pasquale Calvario

La proposta di legge che si sottopone all'esame del Consiglio assume, a seguito dell'avvenuto trasferimento delle competenze dello Stato alla Regione, l'attività in materia di viabilità pubblica nel limite di dette competenze. Si prospetta pertanto, come utile strumento per gli interventi necessari nel settore, che rileva per una qualunque politica del territorio.

Consta di cinque titoli e di quindici articoli.

Il titolo primo, sull'applicazione della legge, è delimitativo della materia disciplinata, quella delle strade comunali, provinciali e regionali, esistenti e da realizzare nel territorio regionale.

Il secondo titolo consiste degli artt. 2 e 3. L'art. 2 enuncia le classi di strade. L'art. 3 definisce le classi che cadono nella competenza regionale, menzionando le rimanenti classi di strade nazionali emilitari, unicamente per richiamare la classificazione di esse, eseguita dai competenti organi statali.

Quanto alle classi di competenza regionale, se per le classi delle strade regionali e provinciali la definizione viene proposta in positivo per quelle comunali la definizione è data in negativo, cioè abbraccia tutte le strade d'uso pubblico che si sviluppano nel territorio comunale, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati e delle aree di sviluppo industriale, che non siano iscritte nelle categorie provinciali e regionali.

Ne consegue che sono ascritte alla classe delle strade Comunali, le altre tutte, le strade cosiddette vicinali e di bonifica, sempre che non abbiano i requisiti per venir classificate provinciali e, in ipotesi, regionali.

Il titolo terzo della classificazione, premessa all'art. 4 l'esigenza della classificazione, ne delinea la procedura, che si conclude con il decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera, rispettivamente, del Consiglio Comunale per la classe delle strade comunali, del Consiglio Provinciale per la classe delle strade provinciali, della Giunta Regionale per la classe delle strade regionali, osservate le modalità

previste dalla legge 17/8/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla disciplina degli strumenti urbanistici;

Prevede l'efficacia dei provvedimenti (decreti), decorsi i trenta giorni dalla pubblicazione di essi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale di classificazione della strade equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Sempre nel titolo terzo (art.5), si disciplina il "piano delle strade", aggiornabile con la medesima disciplina prevista per la formazione come avverte l'ultimo comma dell'art.5.

Comuni, Amministrazioni Provinciali, Giunta Regionale, i primi e le seconde, con delibera del Consiglio, la Giunta Regionale sentita la Commissione Consiliare Permanente LL.PP., adottano il "piano delle strade" rispettivamente comunali, provinciali, regionali, in aderenza ai requisiti fissati per le relative classi dell'art.3 della legge.

Quanto al Piano delle Strade regionali, esso è predisposto dall'Assessorato ai LL.PP., previa intesa con l'ANAS, la Province, i Comuni, anche ai fini del trasferimento, alla Regione delle strade già di competenza di tali enti. Viene in questi sensi previsto il "raccordo", demandato dall'Assessorato regionale ai LL.PP. di intesa con gli enti obbligati, tra piani comunali, provinciali, regionali.

La classificazione di primo impianto è disciplinata dall'art.6. E' disposto che vi si provveda da Comuni, Province, Regioni, entro sei mesi dall'approvazione del piano di propria competenza e con le procedure di cui al precedente art.4 vale a dire quelle che regolano l'adozione degli strumenti urbanistici, e che abbia ad oggetto tutte le strade esistenti, esterne ai centri abitati, comprese nel proprio piano, di cui abbiam dette illustrando l'art.5.

Per le strade di nuova costruzione, che vengano in essere dopo la classificazione di primo impianto, si provvede ad essa al momento della omologazione degli atti di collaudo.

Le strade interne ai centri abitati, già classificate, sono esentate da nuova classificazione.

Per evitare il vuoto di classificazione, finchè non è operante la nuova classificazione, restano valide le classificazioni in vigore.

Nel titolo terzo si collocano ancora, la definizione delle caratteristiche tecniche delle strade (art.7) e le autorizzazioni (art.8). L'art.7 introduce due criteri direttivi; per tutte le strade esterne ai centri abitati, la rispondenza alle caratteristiche tecniche prescritte dal vigente T. Unico sulla circolazione stradale, norme integrative e modificative; per le strade regionali la conformità alle norme tecniche valevoli per le strade statali.

L'art.8, sulle autorizzazioni, prescrive rigorosamente la concessione preventiva comunale per compiere qualsiasi intervento su strade esistenti, quando esso ecceda la pura manutenzione di esse, nonchè ove del caso, pure il nulla osta degli uffici regionali competenti alla tutela del paesaggio e del patrimonio artistico ed archeologico. Salve naturalmente le competenze delle autorità militari in materia.

Il titolo 4° consta degli artt.9 a 12 e concerne le norme finanziarie. Definisce le operazioni di intervento l'art.9, distinguendo la manutenzione ordinaria, la sistemazione delle strade già esistenti, quindi la costruzione di nuove strade, sempre che esse siano comprese nei Piani delle strade adottati o approvate.

In relazione a dette operazioni, i lavori e le opere necessarie sono ammissibili a contributo.

L'art.10 fissa i contributi regionali per manutenzione ordinaria, in ragione dell'unità chilometrica e per classe di strada, comunale (£.250.000 per Km.); provinciale (£.350.000 per Km.). La misura del contributo Km è aggiornabile dalla Giunta, sentita la competente Commissione Consiliare LL.PP.

A fronteggiare la spesa necessaria è istituito annualmente apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale.

Il programma di intervento di ordinaria manutenzione viene annualmente approvato dalla Giunta su proposta dell'Assessore ai LL.PP., sulla base dei criteri prestabiliti dalla stessa Giunta, sentita la Commissione Consiliare Permanente competente.

Sulla base di detto programma gli Enti interessati deliberano il programma esecutivo, rimettendolo all'Assessorato Regionale LL.PP. entro 90 giorni dalla data del programma di intervento della Giunta Regionale.

Per le sistemazioni stradali il contributo regionale è stabilito (art. 11) nel 100% della spesa riconosciuta necessaria e ammissibile, ai sensi della L.R. n. 2/74 si provvede ai mezzi finanziari mercè apposito capitolo di spesa del bilancio regionale.

Gli Enti interessati, con deliberazione dei rispettivi Consigli, approvano elenco analitico e prioritario dei propri fabbisogni e provvedono a farne comunicazione all'Assessorato ai LL.PP. entro il 31 ottobre di ogni anno. Il relativo programma di finanziamento è predisposto ~~ex approvato~~ annualmente dal ridetto Assessorato e approvato con provvedimento della Giunta regionale.

La utilizzazione dei fondi, sia ordinaria manutenzione che per la sistemazione di strade esterne, avviene per progetti nel rispetto delle norme di legge e delle procedure previste per l'esecuzione di lavori pubblici nella Regione, in particolare delle norme delle leggi regionali n. 2 del 74 e n. 16 del 76, modificazioni ed integrazioni. Sono previsti programmi pluriennali di finanziamento (art. 12) per la manutenzione e per la sistemazione di strade esterne ai centri abitati.

Essi sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare LL.PP., utilizzando le somme all'uopo iscritte nel bilancio pluriennale.

Gli Enti interessati utilizzano i finanziamenti mediante progetti organici ad attuazione pluriennale, approvati dai rispettivi Consigli. Comunicati all'Assessorato regionale ai LL.PP., essi si intendono approvati se non avranno dato luogo ad osservazioni entro il limite dei 30 giorni successivi alla suddetta comunicazione (pervenimento).

Il titolo 4° introduce norme transitorie ed abrogative.

L'art.13 assicura al personale dei Consorzi delle strade vicinali la applicabilità delle norme dell'art.7 della LR 4/7/74, n.21 che sopravvive, dunque all'abrogazione, per ogni altra disposizione, di detta legge, nonchè di quella 5/2/75 n.20, dettata dall'art.14.

L'art.15, che conclude l'articolato, conferma la continuità dei finanziamenti per la esecuzione di lavori stradali deliberati prima della entrata in vigore della nuova normativa.

La proposta di legge in esame è stata fatta oggetto di approfondita discussione nell'ambito della VII Commissione Consiliare, con la partecipazione ad essa dell'Assessore e di tecnici.

E' stata, nell'ambito della Commissione approvata all'unanimità.

Avv. Pasquale Calvario

REGIONE PUGLIA

FORNE PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI

PROPOSTA DI LEGGE

Presentata da

NICOLO QUARTA -- Assessore Regionale ai LL.PP. --

R E G I O N E P U G L I A

TITOLO I - APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art. 1 - Idmiti

TITOLO II - CLASSI DI STRADE

Art. 2 - Suddivisione delle classi

Art. 3 - Definizione delle classi

TITOLO III - CLASSIFICAZIONE

Art. 4 - Procedure

Art. 5 - Piani delle strade

Art. 6 - Classificazione di primo impianto

Art. 7 - Caratteristiche tecniche delle strade

Art. 8 - Autorizzazioni

TITOLO IV - NORME FINANZIARIE

Art. 9 - Ammissibilità e contributo

Art. 10 - Contributi regionali per manutenzione ordinaria

Art. 11 - Contributi regionali per sistemazioni stradali

Art. 12 - Finanziamenti pluriennali

TITOLO V - NORME GENERALI

Art. 13 - Liquidazione dei Consorzi di strade vicinali

Art. 14 - Abrogazioni

Art. 15 - Finanziamenti accordati

1

REGIONE PUGLIA

- 1 -

TITOLO I - APPLICAZIONE DELLA LEGGE

ART. 1 - Limiti

Le norme della presente legge
si applicano alle strade, co-
munali, provinciali, regiona-
li, esistenti o da realizzare
nel territorio regionale.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

TITOLO II - CLASSI DI STRADE

ART. 2 - Suddivisione delle classi

Nella Regione le strade di uso pubblico si suddividono in:

- comunali
- provinciali
- regionali
- statali
- militari

ART. 1 - Definizioni delle classi

a) strade comunali.

Sono comunali tutte le strade non iscritte nelle categorie seguenti soggette a pubblico trasporto, che si sviluppano nel territorio comunale sia all'interno che all'esterno dei centri abitati e delle aree di sviluppo industriale.

b) strade provinciali.

Sono provinciali le strade che:

- allacciano al capoluogo di provincia, i capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia, o più capoluoghi di comuni fra loro;
- costituiscono diretto collegamento fra strade provinciali, e tra queste e la viabilità statale e regionale;
- sono riconosciute necessarie per lo sviluppo e la valorizzazione di importanti attività socio-economiche di rilevanza provinciale.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

e) strade regionali.

Sono regionali le strade non statali, che:

- costituiscono grandi direttrici del traffico regionale;
- congiungono tra loro capoluoghi di provincia;
- costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali, ovvero fra strade regionali, ovvero tra strade statali e regionali;
- allacciano alle reti stradali statali e regionali, i porti e gli aeroporti, nonché i centri e le aree di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
- servono traffici interprovinciali e presentano particolare interesse per lo sviluppo socio-economico della regione.

REGIONE PUGLIA

- 5 -

8) Strade statali e militari.

**Sono statali e militari le
strade classificate tali dai
competenti organi statali.**

R E G I O N E P U G L I A

- 6 -

TITOLO III - CLASSIFICAZIONEART. 4 - Procedure

Le strade di uso pubblico devono essere classificate.

La classificazione delle strade comunali, provinciali, regionali avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberata rispettivamente del consiglio comunale, del consiglio provinciale, della Giunta Regionale, con le modalità previste dalla legge 17-8-1942 n. 150 e successive modificazioni, sulla disciplina degli strumenti urbanistici.

La declassificazione delle strade avviene con la stessa procedura della classificazione.

Con lo stesso provvedimento di declassificazione si determina la nuova classificazione della strada e del tronco; ovvero la divan-

sa destinazione del suolo stradale, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione.

I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Alla delibera di classificazione e declassificazione della strada deve essere allegata una cartografia della zona comprendente la strada, con la indicazione dei principali terminali ed internodi più importanti, e della denominazione, quando questa sia nota.

Il decreto del Presidente della Giunta Regionale di classificazione delle strade equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

ART. 1 - Piani delle strade

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, i Comuni e le Amministrazioni Provinciali, ciascuno nell'ambito territoriale di competenza, provvedano ad elaborare il "Piano delle strade" nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente articolo 3 ivi comprese le strade ricadenti nelle aree o nuclei di sviluppo industriale, nonché quelle già di bonifica, ex vicinali, e di nuova costruzione, ritenute necessarie per completare la maglia della rete viaria di propria competenza.

Detti piani sono adottati dagli Enti obbligati con delibera di Consiglio.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale

REGIONE PUGLIA

le -sentita la Commissione Con-
 siliare permanente LL.PP.-
 adotta il "Piano delle strade
 regionali" nel rispetto dei
 requisiti e delle finalità di
 cui al precedente articolo
 3 punto c).

Il piano delle strade regio-
 nali è predisposto dall'As-
 sassorato ai LL.PP., previo
 intesa con l'A.N.A.S., le
 Province, i Comuni, anche
 ai fini del trasferimento,
 alla Regione, delle strade
 già di competenza di tali
 Enti.

Il raccordo tra i piani co-
 munalì, provinciali e regio-
 nali è predisposto dalle
 stesse Assessorato regiona-
 le ai LL.PP., d'intesa con
 gli Enti obbligati.

I piani di cui al preceden-
 ti comma possono essere ag-
 giornati con le procedure
 previste, per la formazio-
 ne e approvazione degli
 stessi.

ART. 6 - Classificazione di strade interne

Entro sei mesi dalla approvazione del piano di propria competenza, i Comuni, le Province e la Regione provvedono con le procedure di cui al precedente art. 4, alla classificazione o riclassificazione ai sensi della presente legge di tutte le strade esistenti, esterne ai centri abitati comprese nel proprio piano approvato.

Alla classificazione delle strade di nuova costruzione si provvede al momento della omologazione degli atti di collaudo, salvo le norme legislative in vigore per le nuove strade all'interno dei centri abitati.

Le strade interne ai centri abitati già classificate, non sono soggette a nuova classificazione ai sensi della presente legge. Fino alla nuova classificazione a norma dei precedenti comma, restano valide le classificazioni in vigore.

R E G I O N E P U G L I A

- 11 -

ART. 1 - Caratteristiche tecniche delle strade

Le strade antenne ai centri abitati devono avere le caratteristiche tecniche prescritte dal Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.P.R. 15-6-1959 n. 392 e successive Regolamenti di attuazione, approvato con D.P.R. 30-6-1959 n. 420, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le strade regionali si applicano le norme tecniche valide per le strade statali.

ART. 8 - Autorizzazioni

Qualsiasi intervento su strade esistenti, che comporti variazioni delle caratteristiche tecniche e del tracciato delle stesse, ovvero l'apertura di nuove strade, è soggetto alla preventiva concessione comunale, ai sensi dell'art. 31 della legge 17-8-1972 n. 1150 e successive integrazioni e modificazioni, e, ove del caso, al nulla osta degli uffici regionali competenti alla tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e archeologico.

Restano invariate inoltre le competenze delle autorità militari in materia. -

R E G I O N E P U G L I A

- 13 -

TITOLO IV - FONDE FINANZIARIE**ART. 2 - AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO**

Sono ammissibili a contributo regionale i lavori ed opere necessarie per:

- ordinaria manutenzione di strade esistenti;
- sistemazione di strade esistenti;
- costruzione di nuove strade purché classificate o da classificare ai sensi del paragrafo art. 3, comunque comprese nei "Piani delle strade" adottati ed approvati.

La manutenzione ordinaria di strade esistenti comprende i lavori, prestazioni e forniture necessarie per assicurare il mantenimento della strada nella sua struttura originaria.

La sistemazione di strade esistenti comprende i lavori, prestazioni e forniture riconosciute necessarie per il miglioramento struttu-

14

REGIONE PUGLIA

le e funzionali delle strade,
 ivi compresi, varianti ed
 tronconi, rettifiche piano
 altimetriche, allargamenti
 della sede stradale, adeguamento
 delle strutture principali e necessarie alle
 norme di cui al Testo Unico
 approvato con D.P.R. 15-6-
 1959 n. 392.

Per la costruzione di nuove
 strade esterne ai centri abitati è prescritto il rispetto
 delle norme di cui al
 citato Testo Unico n. 392.

REGIONE PUGLIA

- 15 -

ART. 10 - Contributi regionali per manutenzione ordinaria

I contributi per manutenzione ordinaria a favore delle strade esistenti, esterne ai centri abitati, sono fissati nella seguente misura:

- L. 250.000 kilometre per strada classificate comunali;
- L. 350.000 kilometre per strada classificate provinciali;
- L. 400.000 kilometre per strada classificate regionali.

Le suddette misure di contributo per kilometro possono essere aggiornate dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare LL. PP.

Per fronteggiare le spese necessarie alla ordinaria manutenzione di strade esterne ai centri abitati, è istituito annualmente nel bilancio regionale apposito capitolo di spesa.

La Giunta Regionale approva annualmente, su proposta del

R E G I O N E P U G L I A

L'Assessore ai LL.PP. il programma di intervento per ordinaria manutenzione delle strade, sulla base di criteri prestabiliti dalla stessa Giunta, sentita la competente Commissione Consiliare.

Gli Enti interessati, in relazione al finanziamento ottenuto deliberano il programma esecutivo indicando le strade prescelte per la manutenzione.

Tale delibera è trasmessa per conoscenza all'Assessorato Regionale ai LL.PP. entro 90 giorni dalla data della promulgazione di contributo.

17

R E G I O N E P U G L I A

- 17 -

Art. 11 - Contributi regionali per sistemazioni stradali

Per la sistemazione di strade esterne ai centri abitati il contributo regionale è fissato nella misura del 100% sulla spesa riconosciuta necessaria e ammissibile, ai sensi della L.R. n. 2/74.

Per fronteggiare le spese di sistemazione di cui al precedente comma è istituito nel bilancio regionale, annualmente apposito capitolo di spesa.

Gli Enti interessati, ai fini dell'ottenimento del contributo regionale per la sistemazione delle strade esterne agli abitati, comunicano all'Assessorato ai LL.PP., entro il 31 ottobre di ogni anno, l'elenco alfabetico e prioritario dei propri fabbisogni, precisando:

- denominazione della strada;
- lunghezza della stessa;

- fabbisogno di spesa.

Le richieste dagli Enti devono risultare da apposita delibera.

Il programma di finanziamento per sistemazione di strade è predisposto annualmente dall'Amministrazione Regionale ai LL.PP. con riferimento allo stato di consistenza delle strade, quale risulta dai "Piani" adottati ed approvati.

Il programma è approvato dalla Giunta Regionale.

Alla utilizzazione dei fondi per ordinaria manutenzione ovvero per la sistemazione di strade esterne ai centri abitati si provvede mediante uno o più progetti di intervento nel rispetto delle norme di legge e delle procedure previste per l'esecuzione di lavori pubblici nella Regione.

REGIONE PUGLIA

- 19 -

**In particolare si applicano
le norme LL. RR. 21-11-1974 n. 2
e 23-4-1976 n. 16 e successive
modificazioni e integrazioni.**

ART. 12 - Finanziamenti pluriennali

In relazione alle somme all'uopo iscritte nel bilancio pluriennale, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare LL.PP., può, predisporre per l'ordinaria manutenzione e per la sistemazione di strade esterne ai centri abitati, programmi pluriennali di finanziamento.

In questi casi gli Enti interessati hanno facoltà di utilizzare i finanziamenti ottenuti mediante progetti organici, ad attuazione pluriennale, nel rispetto del programma finanziario stabilito nelle previsioni di contributo.

La utilizzazione dei finanziamenti pluriennali avviene in base a programmi operativi approvati dai competenti organi degli Enti interessati.

REGIONE PUGLIA

- 21 -

Tali programmi sono comunicati all'Assessorato Regionale ai LL.PP. e s'intende accettato se entro 10 giorni dalla data della loro presentazione non intervengono osservazioni da parte della Regione.

TITOLO V - NORME GENERALI

ART. 11 - Liquidazione dei Comuni di strade vicinali

Al personale dei comuni di strade vicinali che saranno eventualmente posti in liquidazione si applicano le norme dell'art. 7 della L.R. 4-7-1974 n. 31.

ART. 14 - Abrogazioni

Le leggi regionali 4 luglio 1974 n.21 e 5 febbraio 1975 n.20 sono abrogate per quanto non richiamato nella presente legge.-

ART. 15 - Finanziamenti sovvenzionati

I finanziamenti per lavori straordinari deliberati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano operanti.-